

FAQ 1 del 04/03/2026: Modalità di pagamento e verifica presenza studente (Art.11)

“Si osserva una significativa variazione testuale tra il Disciplinare allegato all'Avviso di accreditamento del 21.7.2025 (qui all. 1), approvato con D.D. n. 3481/2025, per il quale la scrivente Cooperativa non ha presentato domanda di accreditamento, ed il nuovo Disciplinare allegato all'Avviso di accreditamento del 25.2.2026 (qui all. 2), approvato con D.D. n. 983/2026 e successiva integrazione con D.D. 1075/2026, con particolare riferimento all'art. 11 (Corrispettivo).

In particolare:

Precedente Disciplinare (DD-3481-2025): l'art. 11 stabiliva espressamente che il pagamento fosse vincolato all'effettiva presenza dello studente, imponendo all'Ente un onere di verifica quotidiana. Il testo recitava: «Considerato che il pagamento del servizio potrà avvenire esclusivamente a fronte dell'effettiva erogazione dello stesso nei confronti dell'alunno beneficiario, l'Ente accreditato è tenuto a verificare quotidianamente e preventivamente la presenza dello studente con disabilità, al fine di garantire una corretta programmazione e organizzazione del servizio di trasporto»;

- Nuovo Disciplinare (DD-983-2026): il nuovo art. 11 ridefinisce i costi in base alla capienza del mezzo (53,00 € per mezzi fino a 5 posti e 45,00 € per mezzi superiori), ma omette integralmente la clausola che vincolava il pagamento all'effettiva erogazione per singolo alunno e l'obbligo di verifica preventiva della presenza.

DOMANDA: *Alla luce della rimozione, nel Nuovo Disciplinare (DD-983-2026), della clausola che limitava il pagamento esclusivamente all'effettiva erogazione del servizio a fronte della presenza dello studente, si chiede di chiarire se il corrispettivo giornaliero verrà riconosciuto all'Ente accreditato:*

- 1. Sulla base della disponibilità del servizio garantito: ossia per il solo fatto che l'Ente abbia messo a disposizione mezzi, autisti e accompagnatori per gli studenti a lui assegnati dall'Ufficio competente, a prescindere dall'effettivo utilizzo da parte dell'utente (ad esempio in caso di assenza per malattia, terapie o motivi personali comunicati con breve preavviso);*
- 2. Sulla base del trasporto effettivamente avvenuto: ossia restando ferma la modalità di pagamento «a consumo» (presenza dello studente), nonostante la cancellazione del testo esplicito precedentemente presente all'art. 11.”*

RISPOSTA del 04/03/2026:

Si conferma che il corrispettivo riportato all'art. 11 del Disciplinare viene riconosciuto esclusivamente a fronte dell'effettiva erogazione dello stesso nei confronti dell'alunno beneficiario, (e quindi dell'effettiva presenza dell'alunno presso l'istituto scolastico).

FAQ 2 del 04/03/2026: Trasmissione polizza assicurativa e identificazione ente ricevente (Art. 14)

Si riscontra una divergenza terminologica tra i due documenti in merito all'invio della documentazione assicurativa:

- Precedente Disciplinare (DD-3481-2025): l'art. 14 stabiliva che la copia della polizza dovesse essere trasmessa alla «Città Metropolitana di Palermo» entro 5 giorni lavorativi dall'iscrizione;

- Nuovo Disciplinare (DD-983-2026): l'art. 14 riporta ora che la copia della polizza dovrà essere trasmessa «al Consorzio» entro lo stesso termine di 5 giorni.

Tuttavia, altre parti del Nuovo Disciplinare (DD-983-2026) continuano a fare riferimento esclusivamente agli uffici della Città Metropolitana (es. art. 21 e art. 22).

DOMANDA

Si chiede di confermare a quale soggetto debba essere materialmente inviata la polizza assicurativa RC. In particolare, si richiede di chiarire l'identità del "Consorzio" menzionato all'art. 14 e se questo agisca per conto della Città Metropolitana, al fine di evitare errori formali nella trasmissione di documenti obbligatori che potrebbero pregiudicare l'accREDITAMENTO ovvero se si tratta di mero refuso rimanendo confermato che la polizza assicurativa debba essere inviata alla Città Metropolitana.

RISPOSTA del 04/03/2026

Si precisa che relativamente alla dicitura “Consorzio” lo stesso risulta essere un mero refuso, in quanto la Polizza assicurativa va inviata al Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Scolastica della Città Metropolitana di Palermo.

FAQ 3 del 05/03/2026: Modalità di pagamento e verifica presenza studente – Ipotesi tardiva o omessa comunicazione assenza (Art.11)

“Ai sensi dell’art. 11 del Disciplinare, il corrispettivo del servizio di trasporto viene riconosciuto a fronte dell’effettiva erogazione dello stesso nei confronti dell’alunno beneficiario, e considerato che l’Ente accreditato, ai fini della corretta programmazione del servizio, può procedere al preventivo accertamento della presenza dello studente esclusivamente mediante procedure organizzative e note operative rivolte alle famiglie, con le quali viene richiesto di comunicare entro una determinata ora del giorno precedente l’eventuale mancata volontà di usufruire del servizio di trasporto, si chiede di chiarire come debba essere regolata l’ipotesi in cui, nonostante tali modalità organizzative, la famiglia dell’alunno comunichi l’assenza solo nella mattina stessa del servizio ovvero ometta del tutto tale comunicazione.

- in tali circostanze, infatti, l’Ente accreditato ha già provveduto a predisporre i mezzi, l’autista e l’accompagnatore, sostenendo i relativi costi organizzativi e operativi sulla base della programmazione effettuata.

Si evidenzia, infatti, che la comunicazione tardiva o omessa dell’assenza determina una situazione di oggettiva imprevedibilità della mancata fruizione del servizio non imputabile all’Ente accreditato, il quale ha correttamente organizzato il servizio sulla base delle informazioni disponibili. In tali ipotesi, il mancato riconoscimento del corrispettivo potrebbe incidere sull’equilibrio organizzativo ed economico del servizio, pur in presenza di una prestazione resa disponibile e regolarmente programmata, con l’effetto di potere pregiudicare la successiva regolarità delle prestazioni rese.

DOMANDA: *Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di chiarire se, nell’ipotesi di comunicazione tardiva o omessa dell’assenza dell’alunno, possa essere riconosciuto il corrispettivo giornaliero almeno per il primo giorno (o unico giorno) di mancata fruizione del servizio, qualora l’Ente accreditato sia in grado di documentare:*

- *l’avvenuta programmazione del servizio sulla base della presenza preventivamente verificata;*
- *l’esistenza di note operative rivolte alle famiglie che prevedano la comunicazione preventiva dell’eventuale assenza entro un termine stabilito (ad esempio entro una determinata ora del giorno precedente);*
- *la tardiva o mancata comunicazione dell’assenza da parte della famiglia;*
- *la concreta predisposizione di mezzi e personale per l’espletamento del servizio nella giornata interessata.”*

RISPOSTA del 06/03/2026: Si rimanda a quanto già riportato nella Risposta alla Faq 1, che comunque si riporta di seguito:

Si conferma che il corrispettivo riportato all’art. 11 del Disciplinare viene riconosciuto esclusivamente a fronte dell’effettiva erogazione dello stesso nei confronti dell’alunno beneficiario, (e quindi dell’effettiva presenza dell’alunno presso l’istituto scolastico).